COMUNE DI ASIAGO
36012 - PROVINCIA DI VICENZA
Piazza II Risorgimento - Tel.0424600222 - Fax 0424463885
www.comune.asiago.vi.it - segreteria@comune.asiago.vi.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE, LA REGISTRAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delib. di C.C. n. 37 del 04.10.2018

Art. 1 – Finalità del regolamento

Il Comune di Asiago attribuisce alle attività di ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione in modalità *live streaming* delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione di favorire l'informazione, la trasparenza e la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa del Comune.

Il presente regolamento ha pertanto lo scopo di disciplinare dette attività favorendone l'esercizio e garantendo il diritto della cittadinanza all'informazione sull'attività istituzionale del Consiglio comunale, nel rispetto del regolare svolgimento dei lavori dell'assemblea consiliare.

Integra le norme del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

La funzione probatoria dei lavori consigliari è sempre demandata ai verbali ed alle riproduzioni audio in formato digitale.

Art. 2 – Principi generali

La comunicazione sulle attività istituzionali del Consiglio comunale, svolta con gli strumenti indicati all'articolo 1, deve essere effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e della tutela della riservatezza dei dati personali sensibili.

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei consiglieri comunali.

Art. 3 – Informazione

Ogni qualvolta venga decisa o autorizzata una registrazione, sarà fornita preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta sull'esistenza di apparecchiature in uso per la ripresa audiovisiva, registrazione e diffusione dei lavori del Consiglio Comunale. La informativa sarà in linea con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Non è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria ai fini delle riprese e della diffusione dei propri interventi in quanto i consiglieri operano nell'esercizio di funzioni istituzionali pubbliche (art. 38 TUEL) prive di carattere confidenziale.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, l'Amministrazione affigge specifici avvisi e cartelli informativi all'ingresso della sala in cui si svolgono le sedute.

Art. 4 – Tutela della riservatezza dei dati personali sensibili

Le videocamere preposte alla ripresa audiovisiva della seduta consiliare vanno orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitando l'inquadratura allo spazio destinato alla seduta oggetto di ripresa e ai consiglieri che vi partecipano.

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati personali qualificati come "sensibili" dalle norme vigenti, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti o che sono oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta la discussione consiliare abbia per oggetto dati di tale natura.

Art. 5 – Modalità

Il Comune di Asiago può disporre in via diretta o con servizio affidato a soggetti esterni la ripresa audiovisiva, la registrazione e la successiva diffusione sul sito web istituzionale delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.

Allo scopo di garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite, le riprese audiovisive avverranno in forma integrale ed avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei componenti del consiglio comunale e dei relatori invitati a discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta gli interventi di ciascun consigliere e degli altri soggetti che vi partecipano dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo, né interruzioni e/o altri artifici e/o tecniche che alterino, anche parzialmente, il contenuto degli interventi.

Il Presidente del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento arrechino e/o possano arrecare pregiudizio al normale svolgimento della seduta del Consiglio. Le limitazioni e le sospensioni devono essere adeguatamente motivate.

Art. 6 – Richiesta di autorizzazione

Fatte salve le riprese e la diffusione sul web delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio comunale devono presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al Presidente del Consiglio, nella quale devono essere chiaramente evidenziate le modalità delle riprese, le finalità perseguite e le modalità di trasmissione / diffusione.

L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di video ripresa, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non arrecare disturbo al normale svolgimento dei lavori del Consiglio.

I soggetti autorizzati alle riprese si impegnano a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto delle riprese e degli interventi dei soggetti partecipanti alle sedute.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive sono responsabili dell'uso del materiale registrato e della diffusione delle riprese.

Art. 7 – Riprese e diffusione da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive

La ripresa video/audio delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese sono state effettuate.

La diffusione delle immagini e delle riprese deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto previsto dagli articoli 136 e ss. del D. Lgs. n.196/2003 e del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il regolamento fa espresso rinvio.

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'articolo 21 della Costituzione e dal Codice deontologico di cui al comma precedente.